

CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI

I seguenti brevi, modesti appunti traggono origine dalla lettura dell'articolo dell'Amico Giacomo Barbieri, “*Riservatezza, correttezza e buona fede nel percorso di composizione negoziata*”, nell'ambito del più ampio tema della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, pubblicato sul Sole 24 Ore del luglio 2022. Il dott. Giacomo Barbieri nel suo contributo ha in sintesi, ma brillantemente, passato in rassegna varie condotte concrete indicative dell'agire secondo i doveri di correttezza e di buona fede in relazione al tema che si era prefisso ed ha proposto alcune conseguenze che possono derivare dalla violazione delle corrispondenti regole. Questi aspetti sono stati affrontati da Giacomo Barbieri nei limiti della novella legislativa introdotta con il recente Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il dott. Giacomo Barbieri ha avuto la compiacenza di offrirmi la lettura del Suo contributo, candidandomi così, seppure in modo cortesemente indiretto, ad alcune riflessioni di carattere generale nella prospettiva dell'ordinamento civilistico sui principi della correttezza e della buona fede nei rapporti giuridici.

Ho accolto volentieri il messaggio subliminale di Giacomo Barbieri. Non possiedo tuttavia la competenza necessaria e neppure sufficiente per affrontare le osservazioni di Giacomo Barbieri – che peraltro nella mia modesta conoscenza della materia specifica concorsuale sembrano *prima facie* ragionevoli e di buon fondamento - e di questo mi scuso in anticipo con il lettore.

Questo mio costumato ed umile intervento prospetta quindi alcune brevi considerazioni di carattere generale circa la buona fede e la correttezza nei rapporti giuridici tra soggetti titolari di diritti contrapposti o portatori di interessi divergenti¹. *Ad alteris meliora*.

La “buona fede” è un istituto che permea tutto il diritto civile, pur designando fattispecie diverse. L'autonomia e la libertà negoziale presenti nel nostro sistema non svincolano le parti dall'osservanza del dovere di correttezza (art.1175 Cod. Civ.) e del principio di buona fede - soprattutto la buona fede oggettiva – che pervade sia l'interpretazione dei rapporti contrattuali (art.1366 Cod. Civ.) sia la loro esecuzione (art.1375 Cod. Civ.). La giurisprudenza, già con la celebre sentenza della Suprema Corte n.3775/1994, aveva sottolineato che il ruolo della buona fede in senso oggettivo concorre a creare una *regula juris* in forza del valore cogente assegnatale dalle norme primarie. La buona fede è quindi un principio cardine dell'ordinamento, che concorre al rispetto del dovere costituzionale di solidarietà (art.2 Cost).

La correttezza e la buona fede sono espressione del medesimo principio, per il quale nell'ambito delle obbligazioni sulle parti incombe il dovere di solidarietà sociale, poichè le parti stesse appartengono ad una medesima comunità².

La buona fede e la correttezza, in quanto espressione dello stesso principio, costituiscono da tempo fonte integrativa della disciplina dei rapporti giuridici, ovviamente purchè siano elementi volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento³

Si è quindi diffuso ed imposto l'indirizzo che riconosce alla buona fede “oggettiva” – alla quale più precisamente si accennerà *infra* – il ruolo di integrazione dei rapporti negoziali che, ricordato

¹ KANT, *Critica della Ragion pratica*, secondo cui la buona fede assurge a categoria etica del comportamento umano. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*; KELSEN, *La dottrina pura del diritto*; KANT, *La dottrina del diritto. Metafisica della morale*.

² RODOTA' *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 2004, p.3-12 e seguenti. BIANCA, *Il contratto*, Milano, 2000, p.500 e seguenti. Cass. 12 aprile 2006 n.8619, Rv.588576.

³ NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1974, p.27 e seguenti.

direttamente con il principio di solidarietà espresso dall'art.2 della Costituzione, costituisce una clausola giuridica generale volta a fissare le regole di condotta cui le parti debbono attenersi. Si tratta, a ben vedere, di regola generale che, a differenza delle altre fonti integrative previste dall'art. 1347 Cod. Civ.(conseguenze, usi, equità), è uno strumento di portata più ampia, proprio perché il carattere indeterminato del precetto consente (al giudice) notevoli margini di intervento, al fine di adeguare le convenzioni delle parti del rapporto in modo da individuare in concreto i comportamenti esigibili in base ai canoni di lealtà e correttezza e di reciproca salvaguardia. In una prospettiva ancora più ampia, nella buona fede può essere ravvisato non soltanto un criterio integrativo ermeneutico, ma anche un limite generale all'esercizio dell'autonomia privata ed uno strumento di controllo della ragionevolezza e dell'equilibrio del contenuto pattizio⁴.

Il parametro cui riferirsi nella concreta definizione del contenuto della correttezza e buona fede viene tratto dai principi costituzionali nella materia dei diritti e dei doveri dei soggetti privati, nonché dai lineamenti generali assunti dal principio di solidarietà nel sistema civilistico, che sostanzia il dovere inderogabile di non recare danno ad altri, come si intravede del resto negli articoli 2, 36, 37, 39, 41 e 42 Costituzione, dai quali appare evidente la volontà dei Padri Costituenti di mantenere in armonia le situazioni riconosciute ai privati e le attività da essi svolte con il complesso degli interessi della comunità⁵ In base a questi due indici, il criterio della buona fede e correttezza si specifica in due direzioni, che secondo un'autorevole dottrina debbono intendersi *“come criterio idoneo a consentire la formazione di una norma contrattuale tale da rendere possibile la realizzazione dell'operazione economica perseguita dalle parti e come criterio che, compatibilmente con il tipo di interesse perseguito dalle medesime, consente la formazione di una norma contrattuale adeguata alle finalità di ordine sociale perseguite dall'ordinamento”*⁶.

L'orientamento della giurisprudenza è divenuto progressivamente univoco a questo riguardo, Infatti *“ la buona fede trova la sua funzione di integrazione del rapporto, quale regola generale obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto...In altre parole, la buona fede si atteggia come un obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extra contrattuale e generale del neminem laedere”*⁷. Mutuando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, risulta verosimile affermare che il dovere di correttezza e buona fede (art.1175 Cod. Civ.) si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, concorrendo alla conformazione, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente. Questo dovere suggerisce che l'ossequio alla legalità formale non può tradursi in sacrificio della giustizia sostanziale e non deve risultare disatteso quel dovere inderogabile di solidarietà (art.2 Costituzione) che, applicato a tutti i negozi giuridici, ne determina in maniera integrativa il contenuto o gli effetti (art.1374 Cod. Civ.) e ne orienta al contempo l'interpretazione (art.1366 Cod. Civ.) o gli effetti (art.1375), nel rispetto del principio generale secondo il quale ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l'interesse dell'altra, se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse. Questa è la funzione della correttezza e della buona fede in senso oggettivo, derivante dal principio cardine

⁴ Sugli interventi del Legislatore diretti alla tutela contro l'eccessivo squilibrio delle condizioni contrattuali, si vedano, per esempio, le norme in tema di usura (legge 7 marzo 1996 n.108), dei diritti dei consumatori (Dlgs 6 settembre 2005 n.206), in tema di interessi di mora nelle transazioni commerciali (Dlgs 9 ottobre 2002 n.231) e nel Codice Civile, l'art. 1384, che consente al Giudice di ridurre l'ammontare della penale stabilita dalle parti.

⁵ Già QUINTILIANO *supremum rerum hominarum vinculum est*. Decl. 343. BIGLIAZZI GERI, *Buona fede nel diritto civile*, Digesto, IV edizione, p.172. Cass. 31 maggio 2010 n.13208 (RV.613381).

⁶ RODOTA' Op. cit. p. 151 e seguenti.

⁷ *Ex multis*, Cass, 9 marzo 1991 n.2503 (Rv. 471213; Cass. 24 novembre 2000 n.15202 (Rv. 542145; Cass. 25 settembre 2003 n.14234 (Rv. 567137). Già ULPiano ne parlava nei suoi *iusuris praecepta*.

dell'ordinamento, induttivamente ricavabile dal sistema, che costituisce regola di governo della discrezionalità e quindi vieta l'abuso del diritto⁸.

Abbiamo più sopra accennato alla buona fede in senso *oggettivo*, quale regola generale di comportamento, proprio in quanto essa si distingue dalla buona fede in senso *soggettivo*. Queste due nozioni sembrano meritevoli di qualche precisazione, posto che esse agiscono in modo differente nelle relazioni giuridiche. Sussiste, infatti, una sostanziale identità concettuale tra il principio di correttezza di cui all'art.1175 Cod. Civ. e quello di buona fede *oggettiva* prevista dall'art.1375 Cod. Civ. che si distingue dalla buona fede intesa in senso *soggettivo*, quale elemento psicologico interno, definito dall'art.1145 Cod. Civ. come l'ignoranza di ledere il diritto altrui. La buona fede/correttezza in senso *oggettivo* opera sia sul piano del complessivo assetto degli interessi sottostanti all'esecuzione del rapporto giuridico (art.1375), sia sul piano dei comportamenti delle parti nell'ambito del rapporto obbligatorio (art.1175) e rappresenta il punto di incontro tra l'esigenza di coniugare la *lex privata* con il principio *pacta sunt servanda* e la *ratio* economica perseguita attraverso il riconoscimento dell'autonomia privata mediata dal diritto⁹.

La buona fede *soggettiva* può essere generalmente definita quale atto di coscienza che esclude la malafede, applicazione del tema e del brocardo sull'*apparentia iuris*, inteso propriamente quale ignoranza incolpevole di ledere l'altrui diritto.

La buona fede *oggettiva*, invece, viene intesa quale regola di condotta imposta alle parti del rapporto giuridico obbligatorio, che avvolge tutte le sue fasi, canone generale di comportamento, che opera in tutti i momenti della relazione giuridica e costituisce un dovere autonomo, espressione del noto principio di solidarietà sociale d'anzì più volte evocato¹⁰.

Richiedendo comportamenti diversi in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la nozione – e quindi l'obbligo – della buona fede *oggettiva* non si presta facilmente a essere predeterminato nel suo contenuto. La dottrina, sulla scorta anche dell'elaborazione giurisprudenziale, ne ha ricercato una tipizzazione ed in questo tentativo è stato sostenuto che il canone di lealtà si concretizza, in tre comportamenti di segno negativo: (i) non suscitare intenzionalmente falsi affidamenti, (ii) non speculare su tali affidamenti (iii) non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nell'altra parte del rapporto giuridico¹¹.

Sul tema, gli studi giuridici e le riflessioni della giurisprudenza, in relazione alla nozione di buona fede *oggettiva* rivolta all'obbligo di salvaguardia degli altrui interessi, hanno individuato alcuni

⁸ GALGANO, *Squilibrio contrattuale*, Contratto e impresa 1997, p.423 e seguenti. Cass. 25 settembre 2003 n.14234 citata. Già nel diritto romano, *bona fides non patitur ut bis eodem exigatur*, GAIO, Ist. I,57, del R.J.

⁹ CARBONE, *La buona fede come regola di governo della discrezionalità contrattuale*, in Corriere giuridico, 1994, p.572 e seguenti. SENOFONTE, *Buona fede per obbligazione futura*, in Giustizia civile, 1990, I, 134, dove l'Autore precisa che "dall'osservanza del dovere di correttezza e buona fede non si può essere pattiziamente dispensati mediante clausole che autorizzino comportamenti scorretti in contrasto, cioè, con quel principio di buona fede, che attraversa l'intero sistema del lecito e dell'illecito". MORELLI, *La buona fede come limite dell'autonomia negoziale*, in Giustizia civile, 1994, I, 2168. *Ex plurimis* Cass. 18 settembre 2009 n.20106 (Riv. 61022), Cass. SSUU 13 settembre 2005 n.18128 (Rv. 58311). I medesimi principi erano postulati nel diritto romano "*Iuris praecepta sunt haec: Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*" ULPIANO, *De Reg. juris* 50, 17.

¹⁰ *Ex multis* Cass. 4 maggio 2009 n.2009 (Rv 12356); Cass. 5 marzo 2009 n.5348 (Rv. 606947), GALGANO, *La categoria del contratto* in Contratto e impresa, 2000, p.919. ALPA, *Appunti sulla buona fede integrativa*, in Contratti, 2001, fasc. 7, II, p.723.

¹¹ BIANCA *op. cit.* RODOTA' *op. loc. cit.* LIPARI, *Per una revisione della disciplina sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto*, in Riv. Tri. Dir. e Proc. Civile, 2006, fascicolo 3, 711. Cass. 15 novembre 2007 n.23726 (Rv. 599316); Cass. 6 agosto 2008 n. 21250 (Rv. 604664).

comportamenti tipici di buona fede¹² Nella sintesi imposta dalla presente sede, tali comportamenti possono essere così riassunti.

L'esecuzione di prestazioni non previste nell'accordo, ma necessarie o utili per salvaguardare l'utilità dell'altra parte, se esse non comportano un apprezzabile sacrificio, nel senso che una parte può essere tenuta ad eseguire prestazioni diverse da quelle regolate in modo esplicito. In altri termini, questo obbligo si sostanzia nel compimento di atti che risultino utili a tutelare le ragioni dell'altra parte e che non determinino un apprezzabile sacrificio economico.

Le modifiche di comportamento, se necessarie a salvaguardare l'utilità dell'altra parte, sempre a condizione che esse non assurgano a sacrifici apprezzabili. Questa categoria di obblighi di buona fede concerne la possibilità di modificare le prestazioni o le modalità di esercizio di diritti, quando l'adempimento o l'esercizio del diritto, pur rigorosamente conforme alle previsioni legali o pattizie, provochi un nocumento alle altrui ragioni senza recare alcun vantaggio oggettivo, oppure laddove detta modifica arrechi un beneficio ad una parte senza corrispondenti svantaggi per chi la attua.

La tolleranza delle modifiche della prestazione di una parte, se ciò non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse dell'altra. Qui si vuol dire che il precetto della buona fede è costituito dalla tolleranza relativa a modifiche di prestazioni di una parte, ove non sia compromessa l'utilità sostanziale del rapporto giuridico.

Il dovere di avviso e di informazione di tutte le circostanze per l'esecuzione del rapporto contrattuale e, in particolare, di quelle la cui conoscenza permette alla controparte di evitare un aggravio di costi o di effettuare una prestazione errata. Sotto questo profilo, l'obbligo di comunicare informazioni adeguate ha una valenza specifica nel caso in cui il debitore di obbligazione abbia bisogno di direttive del creditore per adempiere all'impegno assunto (si pensi qui, per esempio, al contratto di appalto, laddove – tenuto conto delle circostanze e dell'interesse del creditore della prestazione - la buona fede significa che il committente, il quale si sia disinteressato completamente dei progressi dei lavori, possa al termine degli stessi contestare l'opera eseguita, sebbene formalmente nulla potrebbe essergli rimproverato).

Il corretto esercizio dei poteri discrezionali risulta strettamente connesso al tema dell'abuso del diritto, che se ben vedo, costituisce criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva. Sembra confortare questa opinione la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *“si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o finalità furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto”*¹³ In altre parole, appare ragionevole sostenere che tale abuso, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea tuttavia l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, volto al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. In sostanza, l'abuso del diritto è ravvisabile quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione

¹² ROSSETTI, *La prestazione notarile tra diligenza e buona fede*, in *Diritto e Giustizia* 2003, fascicolo 9, pagina 26 e seguenti; BELVISIO, *Principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti*, in *NGCC* 2006, I, 895; BIANCA, *Il contratto* loc. cit. D'ANGELO, *Il contratto in generale. La buona fede*, Milano 2004; DONATI, *Buona fede e solidarietà*, in *Rivista di diritto civile*, 2009, fascicolo 1, p. 83 e seguenti. Cass. 4 maggio 2009 n.10182 (Rv. 608010); Cass. 31 maggio 2010 n. 13208 (Rv. 613381).

¹³ Cass. 18 settembre 2009 n.20106 (Rv. 610223).

oggettiva dell'atto rispetto all'atto stesso che lo prevede. Come conseguenza di tale eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti ed interessi esercitati in violazione delle corrette regole del loro esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla correttezza ed alla buona fede oggettiva¹⁴.

Avv. Gianpietro Quiriconi

¹⁴ Nel senso del testo concorda la dottrina citata alle note 10, 11, 12 e MIRIELLO, *La buona fede oltre l'autonomia contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 2008, fascicolo 2, p.284 e seguenti nonché la giurisprudenza ivi segnalata. Da ultimo, conforme anche Cass. 9 luglio 2021 n. 19579, per quanto risulta inedita.